



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Alla ricerca della sovranità. Note minime in tema di filosofia politica nel pensiero di Luigi Sturzo

LUIGI BARBIERI

1. *La fenomenologia delle forme politiche*

Trattare negli angusti spazi di un breve saggio, che rivisita il pensiero di Luigi Sturzo sui rapporti tra Chiesa e Stato, il tema della sovranità nell'opera del predetto autore è impresa alquanto ardua. Può dirsi infatti che l'argomento costituisca l'asse portante dell'intera produzione scientifica del pensatore calatino. Il quale, grazie al suo ingegno versatile e alla personalità poliedrica, ha lasciato una fitta saggistica che non trascurava alcun settore delle scienze umane e sociali. In estrema sintesi si potrebbe dire che l'intera riflessione storica-sociologica e l'azione politico-pastorale di don Sturzo può racchiudersi nella *ricerca della sovranità*.

È stato acutamente osservato che con Sturzo i cattolici riscoprono lo Stato, «nel senso che con Sturzo si ha la definitiva accettazione e il definitivo riconoscimento da parte del cattolicesimo politico italiano della irreversibilità del processo risorgimentale. Irreversibilità della stato unitario, irreversibilità della necessità di accettare le regole del gioco politico del liberalismo e della democrazia moderni...»¹. Per il riconoscimento dello Stato come società politica a sé stante vi è stato un processo di maturazione lungo e faticoso². Il punto di partenza per accingersi allo studio di tali problematiche resta indiscutibilmente quello dell'origine della *potestas*. La dottrina della Chiesa – cui Sturzo resterà sempre intimamente obbediente, sia pure con un metodo critico – è irrimovibilmente legata all'insegnamento paolino, rinvenibile nelle Lettere ai Romani (13,1 – 2) “*Non est enim potestatem nisi a Deo. Quae autem sunt, a*

¹ Cfr. GIUSEPPE GALASSO, *Con il partito popolare i cattolici riscoprono lo Stato*, nel vol. *Sturzo e la democrazia europea*, a cura di GABRIELE DE ROSSA, Laterza, Bari 1990, p. 441

² FRANCESCO DI DONATO, *La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea*, Il Mulino, Bologna, 2010. MICHEL TROPER, *Per una teoria giuridica dello Stato*, Guida, Napoli, 1998

Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestate, Dei ordinatione resistit”.

Per l'evoluzione di tale *principio* – base del prodromo patristico, Sturzo proporrà la teoria del potere diarchico. Per diarchia egli intende «la formazione di due poteri sia dentro ciascun gruppo che nell'ambito del corpo sociale. La formazione di questi due poteri può essere più o meno organica, più o meno pronunziata ed estesa: ma due poteri si affermano sempre, sia pure in maniera elementare e come punto di orientamento tra le due correnti.

Quando si parla di diarchia viene in mente la coesistenza di due poteri sovrani, con reciproca interferenza. La diarchia della quale intendiamo parlare noi è di carattere sociologico. La parola diarchia è la più adatta a precisare il concetto di dualità sociale concretizzata in due forme di potere, quale ne sia la forma politica, morale o religiosa»³.

Per tale teoria Sturzo è stato definito anche il Machiavelli cristiano⁴. In altri termini, con tale proposta Sturzo afferma il superamento, oltre che un ammodernamento, delle teorie tomistiche. Per l'Aquinate, essendo lo Stato una *societas perfecta* gode di perfetta autonomia nel suo ambito. Siccome però il fine della Chiesa è il bene soprannaturale, indubbiamente superiore a quello dello Stato, si deve considerare la Chiesa più perfetta dello Stato e questo deve essere sottoposto alla Chiesa in tutto quanto concerne il fine materiale dell'Uomo.

Per Tommaso il rapporto tra Stato e Chiesa è equiparabile al rapporto tra filosofia e teologia: piena autonomia scientifica tra le due scienze, tranne che nell'affermazione del vero assoluto, la cui definizione spetta alla scienza teologica. Il testo di riferimento: «*si igitur naturale est homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et uno quoque id quod est sibi congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerant*

³ LUIGI STURZO, *Essai de sociologie*, Bloud e Gay, Paris 1935 Id., *La società: sua natura e leggi*, Zanichelli, Bologna 1960 Id., *Chiesa e Stato*, voll. II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001, Id., *L'Italia e l'ordine internazionale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001 Id., *Scritti inediti*, II, Cinque Lune-Istituto Sturzo, Roma 1975, Id., *Politica e morale - Coscienza e politica. Note e suggerimenti di politica pratica*, Zanichelli, Bologna 1972 Id., *Del metodo sociologico - Studi e polemiche di sociologia*, Zanichelli, Bologna 1970, Id., *Sintesi Sociali - Unioni professionali*, Zanichelli, Bologna 1961.

⁴ CLAUDIO VASALE, *I cattolici e la laicità. Un contributo alla storia del movimento cattolico in Italia*, Dehoniane, Napoli, 1980.

Solomon dixit: "Ubi non est gubernator, dissipabitur populus"»⁵.

Tornando a Sturzo notiamo che lo stesso, pur riconfermando il primato dell'insegnamento e dunque della potestà della Chiesa, rinviene nella lotta diarchica il vettore propulsivo della storia.

Per tale spinta vettoriale il mondo cattolico perviene all'accettazione del *processo irreversibile* del riconoscimento dello Stato; che non soggiace ad un'idea monistica, accentratrice anche del fattore religioso. La lotta diarchica tra Stato e Chiesa (o, se si vuole, istituzione politica e istituzione religiosa) combacia con la storia dell'umanità, in quanto sociologicamente essa è la proiezione esterna della lotta interiore della persona umana. Nella storiografia protestante⁶ è centrale la convinzione che il mondo sia luogo di manifestazione dell'idea di vivere. Lo studio della storia rappresenta il nesso per conoscere il piano divino che si sviluppa negli accadimenti terreni; essa ha quindi un significato universale che si manifesta in ogni singola epoca e non è ridicibile alla temporaneità degli eventi. L'individuazione degli eventi è l'oggetto centrale del lavoro dello storico, che consiste nella ricostruzione, che si pretende oggettiva, dei fatti così come essi sono veramente accaduti. Sturzo attingerà molto dalla produzione del Ranke⁷, ma diverge su un aspetto essenziale, sul punto cioè che la storia universale sfocia necessariamente sull'antropologia, altrimenti si potrebbe intendere la storia come «raccolta di storie particolari», da valutare unitariamente⁸.

Le coordinate di fondo con le quali Sturzo muove nella sua ricerca storico-sociologica, quasi decennale e svolta nel pieno della maturità umana, contenute nell'opera *Chiesa e Stato* sono quelle di individuare un passaggio da una fase sostanzialmente statica della vita politica ad una visione dinamica dei rapporti dell'entità religiosa con quella politica; individuare *il luogo* della

⁵ S. TOMMASO, *De regno. Ad regem Cypri, I,1*; nella *Summa* l'Aquinate ad un livello maggiore le *inclinationes naturales* dell'uomo nel conoscere la verità su Dio e il vivere in società: «Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturae... Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria; sicut homo abet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat.», EIUSDEM, *Summa theologiae, I,II,q.94,a 2, v.* in TOMMASO D'AQUINO, *Vita, pensiero, opere scelte*, Bologna, 2006 (*a cura di*) ARMANDO MASSARENTI; ARNOLD MONTAGNE, *La pensée de Saint Thomas sur les diverses formes de gouvernement*, in *Revue Thomiste*, n. 8, 1999, p.4.

⁶ WILLIAM G. NAPHY, *La rivoluzione protestante. L'altro cristianesimo*. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010 (traduzione italiana); HOWARD J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 2010 (traduzione italiana).

⁷ LEOPOLDO RANKE, *Lutero e l'idea di storia universale* (a cura di FRANCESCO DONADIO e FULVIO TESSITORE), Napoli 1986.

⁸ Lettera al fratello Mario del 2.5.1932, in LUIGI STURZO-MARIO STURZO, *Carteggio (1924-1940)*, Roma, 1985

sovranità e stabilirne la natura in maniera tale da secernere lo Stato dalle altre istituzioni.

Per circoscrivere il concetto di sovranità il pensatore in esilio vuol *dimostrare* che essa non può e non deve rinvenirsi nello Stato etico.

Egli si chiederà, già nel 1926, all'inizio del soggiorno londinese quando meditava ancora allo stato precognitivo il lavoro su Chiesa e Stato:

«È lecito toccare il dogma...della sovranità dello Stato;....lo Stato è completamente sovrano, padrone dei propri destini, autore unico dei propri ordinamenti e della propria vita...?»⁹.

Per sciogliere il quesito Sturzo premette che occorre puntualizzare la portata e il significato profondo, più intimo della parola Stato; erroneamente – egli osserva – si esprime tale concetto come un'entità: «al quale si dà un'anima, un pensiero, una volontà. Questa concezione è falsa, e il linguaggio corrente è inesatto. Lo Stato come ipostasi...lo Stato non è un ente animato e volitivo, è solo una comunità politica organizzata e i suoi caratteri e i suoi fini non eccedono i limiti naturali dalla natura di una società politica»¹⁰. È errato di conseguenza farne quasi una *divinità*. Lo Stato ha dei limiti ben precisi, sia sul terreno etico-*religioso* che su quello politico-civile, tali limiti risiedono nella inviolabilità dei diritti della persona umana, la cui coscienza è incoercibile da ogni forma di potere.

Nella sua opera Chiesa e Stato Sturzo osserva che nel medioevo i «corpi liberi» (quelli che oggi chiameremo le comunità intermedie e gli altri fenomeni associativi) hanno resistito «alle pretese di imperatori, papi, re e principi rivendicando e sostenendo i loro diritti di immunità che erano alla base della libertà, come esenzione o privilegio di corpo, a determinati fini»¹¹. Nondimeno in tale periodo già si intravedevano le istanze accentratrici dell'entità statali: «Non era così nel medioevo, quando ogni comune era uno stato, ogni repubblicetta voleva vivere in sé e da sé, sentendosi circondata da altre repubbliche o contee che riteneva istintivamente nemiche e gelose della propria superiorità?»¹².

Successivamente, con il passaggio dalla *jurisdictio* alla sovranità¹³, il cen-

⁹ LUIGI STURZO, *Miscellanea londinese*, vol. I, Zanichelli, Bologna 1965, pp. 132-139.

¹⁰ LUIGI STURZO, *op.cit.*, p. 133.

¹¹ LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹² LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹³ FRANCESCO DI DONATO, *La rinascita dello Stato...* cit p.53 e ss.; MARIO TEDESCHI, *La repubblica cristiana e l'idea d'Europa (sec. XII-XIV)*, in AA.VV., *La Chiesa e l'Europa*, Rubbettino, Cosenza, 2007 ora in MARIO TEDESCHI, *Quasi un bilancio*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2011, p.55 e ss.; VITTORIO PARLATO, *Dalla iurisdictio alla sovranità. Alle origini del moderno concetto di Stato*, nel vol., *Scritti in onore di Piero Bellini*, II, Rubbettino, Cosenza, 1999, p. 523 e ss.

tralismo statale ha sopraffatto ogni vitalità dei micro organismi locali, per le esigenze di forti organizzazioni politiche furono schiacciate le piccole unità libere.

Sicché: «la base della libertà si spostò dai corpi organici agli individui; i diritti della personalità umana ebbero un più largo sviluppo e nei liberi ordinamenti del XIX secolo trovarono la propria, benché incompiuta difesa»¹⁴.

Nei primi anni del *secolo breve* il pensatore siciliano combatte il *prepotere*, l'affermarsi dello Stato unitario nazionale: «che non si può concepire che sotto forma rappresentativa e democratica, basato sul metodo della libertà. I tentativi dittatoriali sono l'esempio grottesco della concezione nazionalistica e panteista dello Stato»¹⁵. Per Sturzo il dramma degli stati dittatoriali¹⁶ è stato quello di pretendere, di sottomettere i diritti inviolabili della persona-diritti personali, religiosi, morali e politici- al riconoscimento dello Stato unitario. Una filosofia della *eticità* dello Stato, del superamento dell'individuo nella pretesa razionalità dell'organizzazione statale che condurranno l'Europa al tragico teatro dei conflitti mondiali. Al contrario: «sono diritti che lo stato non crea, ma deve riconoscere, armonizzare, organizzare, proteggere.

La sua pretesa *sovranità* non è dunque illimitata: ma ha dei limiti naturali. Lo Stato non è il tutto.»¹⁷. Lo Stato non ha nulla di salvifico semplicemente perché «non è il fine dell'uomo»¹⁸. Nondimeno lo Stato può essere paragonabile con le altre forme sociali non politiche, nelle quali la persona umana esplica gran parte della sua attività, come la società familiare e quella religiosa¹⁹. Dalla negazione della concezione della sovranità assoluta e illimitata dello Stato, don Sturzo passerà a profetizzare la ineluttabilità della caduta dei totalitarismi. Osserverà, dopo il ritorno in patria, che la decomposizione di quello fascista è stato uno degli esempi più drammatici che annovera la storia.

Affermazioni come quella che segue costeranno a don Sturzo oltre vent'anni di esilio. Durante i lavori del IV congresso del partito popolare, celebratosi il 12 aprile 1923, ai delegati convenuti nel teatro *Scribe* di Torino, Sturzo tiene una relazione di apertura dei lavori che allarmerà la classe dirigente fascista e il suo capo: «Combattiamo lo Stato assoluto quale primo etico e il concetto

¹⁴ LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹⁵ LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹⁶ M.A. CATTANEO, *Stato di diritto e Stato totalitario*, Editrice Universitaria, Ferrara, 1981.

¹⁷ LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹⁸ LUIGI STURZO, *ibidem*.

¹⁹ PIERFRANCESCO GROSSI, *I diritti di libertà*, Giappichelli Editore, Torino, 1991.

assoluto della nazione panteista e deificata che è lo stesso...esso (lo Stato) non sopprime, non annulla, non crea i diritti naturali dell'uomo, della famiglia, della classe, dei comuni, della religione; soltanto li riconosce, li tutela, li coordina nei limiti della propria funzione politica...Per noi lo Stato non è libertà, non è al di sopra della libertà, la riconosce e ne limita l'uso, perché non degeneri in licenza. Noi vogliamo cooperare a che l'unità morale degli italiani si rifaccia sulla base intangibile delle libertà costituzionali...»²⁰.

A livello internazionale don Sturzo osserva che la teoria della sovranità assoluta deriva «dal monarchismo assoluto che ruppe la organizzazione politica del medioevo», in quanto ogni singolo monarca veniva considerato sovrano assoluto in nome di un diritto divino: «ogni popolo fu separato dall'altro, senza alcuna solidarietà che quella derivante dagli accostamenti delle case regnanti per ragioni di pace o di guerra, di diritti ereditati o di conquista»²¹. I teorici medievali della sovranità internazionale per Sturzo cercarono di dimostrare, invocando il diritto divino delle monarchie regnanti, «che nessuna coordinazione vi fosse con il papa o con l'imperatore, i cui poteri politici, o politici religiosi non erano stati che delle usurpazioni...la società feudale si trasformava, l'unità religiosa dell'Europa si spezzava, le nazioni più forti sviluppavano il loro istinto egemonico»²².

Da questo periodo storico le problematiche per la sovranità restano delimitate per l'intera area dell'Europa occidentale e per la cristianità nel suo insieme.

L'*eresia* di fondo degli stati nazionali moderni²³ consisterà, per Sturzo, nel fatto di aver ereditato dalle monarchie assolute un rigido concetto di sovranità illimitata, non più e non solo come manifestazione di un diritto divino del re, bensì come emanazione della *coscienza nazionale* di un popolo. Pertanto il sentimento nazionale diviene il substrato etico dello Stato, una sorta di *disciplina morum* che comprende e giustifica *la ragion di stato*²⁴ come unico movente e limite nei rapporti interni e internazionali. Diviene con essa pertanto lecito e giusto, da parte del *Principe*, violare le norme dell'ordinamento nell'interesse dello Stato in nome del principio «dell'operare conforme all'essenza o forma

²⁰ FRANCESCO MALGIERI (a cura di), *Gli atti del congresso del partito popolare italiano*, Brescia, 1969, p. 395 e ss.; GABRIELE DE ROSA, *Sturzo*, UTE, Torino, 1977, p. 321.

²¹ LUIGI STURZO, *ibidem*.

²² LUIGI STURZO, *ibidem*.

²³ Rinvio alla nota 2 e v. pure VITTORIO PRATOLA *Individuo e Stato in Montesquieu*, L'Aquila, 1971.

²⁴ BENEDETTO CROCE, *Teorie della morale e della politica. La «ragion di Stato»*, Bari, 1926, I, paragrafo 2. BENEDETTO CROCE, *Aspetti morali della vita politica*, Laterza, Bari 1928.

dello Stato che l'uomo si è proposto di conservare o costituire»²⁵.

Quasi contemporaneamente al Croce, Sturzo osserverà: «Per questi stati compartimenti-stagno non esiste né dentro né fuori dei propri confini alcuna ragione sociale diversa dallo stato da essa indipendente; senza che perciò stesso non diventi un nemico da sottomettere o un estraneo da ignorare o da respingere»²⁶.

2. Cristianesimo e sovranità. Brevi cenni.

Il pensiero sturziano non si arresta sulle conclusioni descrittive del fenomeno della sovranità.

Sturzo va oltre, interrogandosi sul ruolo che ha giocato la cristianità in tale dinamica istituzionale. Sul punto la lezione di don Luigi Sturzo diventa affascinante, perché rivelatrice del dramma, del travaglio interiore vissuto, sperimentato dal ricercatore sociologo, rimasto soprattutto un prete *obbediente*, osservante della dottrina della Chiesa cattolica²⁷.

Senza alcuna ipocrisia e con piena onestà intellettuale, il pensatore siciliano osserva che la «prima e fondamentale scossa [alla] concezione egoistica degli stati venne da cristianesimo, religione universale e non religione nazionale o particolare»²⁸. La pretesa universalistica delle istituzioni politiche e religiose naturalmente provocherà le guerre di religione che insanguinarono l'Europa nel corso dal XVI secolo in poi, per la necessità dei detentori assoluti del potere sovrano di sottomettere la religione cristiana e le sue strutture ai fini terreni e, per così dire, ai fini localistici dei monarchi assoluti. Il cristianesimo ha sempre reagito a tale tentativo di sottomissione, contrariamente al protestantesimo che subì e manovrò il potere civile, in una dinamica di interscambio per fini unicamente politici e spezzandosi poi in molte altre chiese e sette, favorendo successivamente l'introduzione del concetto di religione di Stato, istituto giuridico che permarrà fino ai nostri giorni (in Inghilterra, in Svezia)²⁹, nonostante la professione di laicità pro-

²⁵ LUIGI STURZO, *ibidem*.

²⁶ LUIGI STURZO, *ibidem*.

²⁷ GABRIELE DE ROSA, *Sturzo mi disse*, Morcelliana, Brescia 1982.

²⁸ LUIGI STURZO, *ibidem*.

²⁹ Nella storia dei rapporti tra Stato e Chiesa si registra che solo nel 1984 la Chiesa prende atto che la religione cattolica non è più la sola religione di Stato; MARIO CONDORELLI, «*Scurz und Ernst*» sul nuovo Concordato, in *DE*, I, p.363 e ss.; GIUSEPPE LEZIROLI, *Fine di un confessionismo*, in *DE*, I, p. 493 e ss..

clamata nelle gran parte delle Costituzioni europee vigenti³⁰.

Sturzo non valuta il concetto di sovranità all'interno dell'ordinamento della Chiesa³¹, dando per scontato che il fedele *può* sottomettersi a tale imposizione in virtù di una *libera* adesione fideistica. Egli osserva solo che dallo scontro delle due (Stato e Chiesa) diverse concezioni di sovranità assoluta potrà sortire il chiarimento dell'*equivoco* del rispetto della sovranità di ogni singolo Stato, degli «eccessi dello statismo»³². Nel senso di restituire alla persona umana e alle comunità intermedie – tra cui gli ordinamenti confessionali – quelle facoltà e quei poteri che abusivamente sono stati accentrati nello Stato, in quanto la «comunità politica, detta stato, non deve più riguardarsi quale unica risultante di tutti gli interessi della nazione nei rapporti internazionali»³³. Sturzo auspica pertanto il ritorno «alla pluralità dei corpi morali», in quanto lo Stato non può postulare una struttura unitaria della società; in essa devono trovare ingresso altri tipi di associazioni umane, al di là del vincolo formale e impersonale della sovranità statale.

È la piena adesione alla pluralità degli ordinamenti giuridici, come conseguenza indiretta del pluralismo sociologico³⁴. Inutile aggiungere che per il sacerdote sociologo la visione cristiana del mondo è essenzialmente dualistica. In quanto *christifidelis* l'uomo è cittadino non di una, bensì di due città. L'appartenenza allo stato-comunità implica la cittadinanza terrena finalizzata alla *temporalis tranquillitas civitatis*, mentre l'appartenenza alla Chiesa infonde un'altra e più *sublime* cittadinanza, protesa *ad finem felicitatis aeternae* (S. Agostino), secondo la lapidaria frase rinvenuta nella *Lettera a Diogneto*:

I cristiani vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Dimorano nella terra ma hanno la loro cittadinanza nel Cielo (A Diogneto, V,5,9)

Con ciò Sturzo tiene ben distinte le due città, senza possibilità di commistione dell'una con l'altra.

³⁰ Nel 1989, vale a dire a distanza di oltre quaranta anni dall'entrata in vigore della Carta, una sentenza della Corte Costituzionale porrà la parola fine sulla *querelle* della laicità come *principio supremo dell'ordinamento*; cfr. Corte Cost. 12-4-1989, n. 203 in *Il D.E.*, 1989, II, p. 293.

³¹ Sul punto si confronti FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Appunti sulla costituzione della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, XLI, 1985, Id, *Chiesa e potere. Studi sul potere costituente nella Chiesa*, Giappichelli Torino, 1992; GABRIEL LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, il Mulino, Bologna, 1995.

³² LUIGI STURZO, *ibidem*.

³³ LUIGI STURZO, *ibidem*.

³⁴ AGATA AMATO MANGIAMELLI, *Stati post moderni e diritti dei popoli*, Giappichelli, Torino, 2004.

Per il Nostro non è storicamente possibile la piena realizzazione dello Stato cristiano, come era stato profetizzato dalla filosofia politica medievale, in quanto storicamente esso non si è mai realizzato.

Sturzo scrive dall'esilio al suo amico Giovanni: «...P.Gemelli per stabilire il diritto dello stato...ha bisogno di fare delle astrazioni, cioè parlare dello stato ideale che dovrebbe essere oggi lo stato cattolico.Ora stati ideali non ne sono mai esistiti, perché quelli che esistono sono per necessità o stati reali o stati storici.E tra questi stati storici, in duemila anni non si incontra uno solo che possa dirsi sul serio stato cattolico...»³⁵. Paradossalmente tale fenomeno si è verificato solo nello Stato pontificio³⁶, con una struttura unitaria in cui non vi è possibilità di ingresso per altri tipi di associazioni divergenti con la finalità della struttura medesima.L'Europa occidentale pertanto, per Sturzo, poggia i suoi tratti caratteristici proprio su questa divisione di sistemi. Fin quando vi sarà il cristianesimo, l'Europa sarà una società plurale, con dualismo di poteri, non già con contrapposizione di società.

Nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale lo Stato laico per Sturzo fu impregnato di valori cristiani: «È vero che i presupposti teorici e le finalità ... erano in prevalenza naturalistici; ma i principi del rispetto della personalità umana, della libertà individuale, dell'eguaglianza legale della giustizia e dei rapporti privati senza differenza di classe, dell'abolizione della schiavitù e delle servitù legali, erano impregnati di cristianesimo. Fu errore quello di molti il non riconoscerlo, per difendere a fondo quella posizione storica a cui era allora legata la Chiesa»³⁷.

In relazione alla sovranità economica si deve brevemente aggiungere che durante il suo lungo esilio Sturzo ha avuto un'esperienza di vita vissuta, oltre che culturale, in paesi economicamente progrediti come l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Ha potuto quindi osservare da vicino il fenomeno della sussistenza dello Stato in una società a struttura pluralistica; dall'esilio don Sturzo noterà come sia possibile l'esperienza della sovranità dello Stato in una società frantumata e divisa; si confermerà nell'idea che lo Stato adagiato nella società pluralista vive e prospera molto di più laddove la struttura sociale viene sollecitata da una infinita varietà di rapporti associativi, di libere iniziative individuali. I paesi ove non si è abituati ad attendere l'intervento dello Stato per far fronte alle necessità e ai bisogni comuni, hanno dimostrato una maggiore

³⁵ LUIGI STURZO, *Lettere non spedite*, Il Mulino, Bologna, p. 233.

³⁶ PAOLO PRODI, *La storia moderna*, Il Mulino, Bologna, p.68 e ss. FRANCESCO DI DONATO, *La rinascita dello Stato*, cit. p. 49.

³⁷ LUIGI STURZO, *Chiesa e Stato*, II, op. cit., p. 218.

vitalità, soprattutto economica³⁸; anzi, dove è potenziato l'associazionismo e il volontariato che hanno diffuso i principi di sussidiarietà intesa in senso orizzontale- l'economia nazionale ha manifestato una vitalità niente affatto paragonabile a quelle degli Stati accentratori e autarchici³⁹.

In definitiva per don Sturzo non può esservi sovranità se essa non è concepita come proiezione esterna della persona umana, la quale nell'ambito dell'ordinamento civile reclama il rispetto della propria dignità e della propria libertà da parte di una struttura statale ridotta al minimo, mentre nell'ambito dell'ordinamento confessionale accetta la sottomissione al potere sovrano come espressione massima di libertà per *l'uomo*.

L'economia del presente contributo rifugge da una trattazione sistematica del concetto di sovranità, nella ripartizione classica di *Stato ordinamento* e *Stato comunità*, *Stato governo* e *Stato apparato*, *Stato persona*⁴⁰, giacché l'analista giuridico deve accostarsi all'opera sturziana con una metodologia del tutto singolare, nel senso di centellinare i concetti espressi dallo stesso pensatore siciliano nel campo sociologico, politico e morale-religioso. È impossibile trovare, isolare e circoscrivere nell'opera del Nostro una definizione giuridica

³⁸ Don Sturzo dal punto di vista strettamente intellettuale e speculativo è stato un sociologo; egli pertanto prende in considerazione l'economia dal punto di vista della *sociologia economica*, vale a dire nel senso di reintegrare i fenomeni economici nel contesto della vita sociale. Il Nostro in materia economica prende le mosse dalle teorie di Matteo Liberatore, il quale nel 1899 pubblicò un saggio di *Principi di Economia Politica*. Sturzo adatterà in una dispensa per uso studenti. Il manoscritto inedito è conservato nell'archivio dell'Istituto Sturzo-Roma. Attualmente la dispensa trovasi in *appendice* a LUIGI STURZO, *La battaglia meridionalista*, (a cura di GABRIELE DE ROSA), Laterza, Bari, 1979, p.193 e ss., con il titolo: *Note e appunti di economia sociale del Sac. Dott. Luigi Sturzo Prof. nel Seminario di Caltagirone- 1900*. Per altro uno dei maggiori economisti contemporanei di Sturzo, il Pareto, definirà le osservazioni del pensatore siciliano in materia economica come: «vera scienza», «... rimasi ammirato dalla sicurezza delle dottrine, dalla scienza che in esse si manifestarono, e mi toccò persuadermi che molte erano le cose da reputarsi ottime, o buone; poche da doversi contrastare, o stimare manchevoli di compimento» v. in ELENA MORONI, *Il valore della laicità nel pluralismo della cultura democratica. La lezione della sociologia sturziana nella società contemporanea*, Roma, 2010, p. 113; NINO ANDREATTA, *Potere pubblico e mercato: la natura economica dei partiti di ispirazione cristiana*, nel vol. *Luigi Sturzo e la democrazia europea*, a cura di GABRIELE DE ROSA, Laterza, Bari, 1990, p. 296 e ss. Di più, nell'immediato secondo dopo guerra, uno dei padri fondatori del pensiero economico tedesco occidentale, L. Erhard, ha definito don Sturzo come «il più grande scrittore economico dell'Europa ...». È noto infine che avverso l'economia di Stato, Sturzo focalizzerà la maggior parte della sua battaglia culturale e politica, osservando che: «la sola economia di Stato paralizza lo spirito di iniziativa, il senso del rischio, lo spirito del guadagno, per fare del cittadino un funzionario; l'operatore privato subisce una concorrenza sleale dallo Stato e dai suoi enti e dai suoi monopoli». LUIGI STURZO, *La battaglia meridionalista*, cit., p. 198.

³⁹ Si intravede in questi concetti-chiave una prima ipotesi allo stato embrionale di quel nuovo percorso di ricerca che oggi va sotto il nome di economia civile, sul punto LUIGINO BRUNI-STEFANO ZAMAGNI, *Introduzione a Dizionario di economia civile*, Città Nuova Editrice, Roma, 2009, p. 5 e ss.

⁴⁰ PIERFRANCESCO GROSSI, *I diritti di libertà*, cit., p. 150 e ss.

di sovranità o di altro concetto giuridico. Nondimeno essa può e deve essere desunta dall'intero impianto della produzione scientifica di don Sturzo⁴¹. Per altri aspetti non può trovare ingresso in queste considerazioni di sintesi una rassegna delle rivisitazioni di Sturzo sui principali pensatori che hanno trattato il tema della sovranità, a cominciare dal *potere perpetuo* espresso da J. Bodin, nell'opera *Les Six Livres de la Republique*, I, 18, oppure dalla *geometria politica* di Hobbes, contenuta nella prefazione del *De Cive*⁴². La disamina sarebbe eccessivamente lunga, pur se di estremo interesse.

3. *Questioni aperte*

Resterebbero da affrontare alcune questioni aperte, che maggiormente vengono agitate nel dibattito odierno: la multireligiosità, l'unione europea e la globalizzazione, che attualmente incide direttamente sulla sovranità, soprattutto economica, degli Stati contemporanei, ravvisandosi: "*il mondo in una parabola*"⁴³.

In merito è opportuno dare quale breve cenno conclusivo.

Come già accennato, l'opera *Stato e Chiesa* di Sturzo è finalizzata ad affrontare il problema dello stato etico nei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, intesa come istituzione religiosa; è finalizzata altresì a dimostrare la ineluttabilità della caduta di ogni forma di totalitarismo.

Nella sua analisi il sociologo di Caltagirone affronta il tema della sovranità nel dualismo dei poteri. Tuttavia la disamina viene collocata in un contesto sociale caratterizzato da una certa *omogeneità* religiosa. In altri termini Sturzo si è posto il problema della sovranità dello Stato unicamente in rapporto all'ordinamento della Chiesa cattolica, non già con gli ordinamenti confessionali diversi da questa. La domanda da porsi oggi è dunque: sono valide le soluzioni sturziane anche per dirimere i conflitti tra l'attuale sovranità dello Stato laico con le confessioni religiose?

Entro certi limiti la risposta non può che essere positiva, in quanto per Sturzo il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, a cui possono essere ricondotti gli ordinamenti confessionali *legittima* il potere e dunque la sovranità, non lo rende solo efficace o legale, cioè fortemente impositivo, se

⁴¹ L'Opera omnia di don Sturzo è consultabile *online* sul sito dell'Istituto Luigi Sturzo.

⁴² LUIGI STURZO *Chiesa e Stato* cit. II p. 248.

⁴³ KEMICHI OHMAE, *Il continente invisibile. Oltre la fine degli Stati nazione: quattro imperativi strategici nell'era della rete e della globalizzazione*, E-Pensiero, Roma, 2001, p. 8.

non semplicemente violento. Con tale dinamica socio-giuridica la legittimità del potere ridonda sempre nel punto di partenza: la dignità della persona umana. Probabilmente Sturzo avrebbe risolto le problematiche connesse alle confessioni diverse dalla cattolica, con lo strumento degli ordinamenti giuridici derivati, attesa la pretesa universalità del cristianesimo⁴⁴.

Sulla questione europea sin dagli anni venti Sturzo osserva che essa unione è indispensabile, oltre che per combattere gli eccessi dello statalismo anche per ricostruire la solidarietà tra i popoli: «occorre che ogni stato rimetta alquanto del suo potere sovrano illimitato, in un altro ente, che deve finire per diventare un ente superiore; come per ricostruire la solidarietà interna in ciascuno STATO, occorre rimettere ai cittadini e agli enti naturali della vita cittadina quelle facoltà e quei poteri che abusivamente sono stati accentrati dallo stato»⁴⁵.

Sturzo ha chiuso la sua giornata terrena alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso. Il problema della globalizzazione pertanto fuoriesce dai suoi orizzonti culturali. Nondimeno potremmo trovare nelle sue osservazioni qualche chiave di lettura applicabile ai problemi dell'oggi. Ad esempio in ordine alla industrializzazione tecnologica, che si registra a partire dal XIX secolo in poi, Sturzo osserva che tale fenomeno si sviluppò al di là delle *fittizie* barriere economiche degli Stati, creando così il liberalismo economico che trasformò le strutture statali da patrimoniali e agrarie in strutture economiche di mercato, cioè di ordinamento senza Stato. Tale fenomeno ebbe il merito di diffondere l'idea della rappresentatività dell'obbligazione politica e di propagandare gli ideali umanitari. Del pari, nell'ora presente la globalizzazione se ben utilizzata potrebbe essere la base tecnologica che supporti un'etica minima condivisa per la fratellanza dei popoli nel supremo rispetto della dignità della persona umana.

⁴⁴ In dottrina il dibattito sul pluralismo confessionale e sulla definizione giuridica del concetto di confessione religiosa è ancora aperto e oggi più che mai richiede un esame più approfondito. Sul punto si veda MARIO TEDESCHI, *I nuovi movimenti religiosi in Italia. Problemi giuridici*, nel *Problemi dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi*, a cura di SILVIO FERRARI, Padova, Cedal, 1989, pp. 239-252; Sergio FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2005, p. 39. PASQUALE LILLO, *Concordato, «Accordi» e «Intese» tra lo Stato e la Chiesa Cattolica*, Giuffrè Milano, 1990; GIOVANBATTISTA VARNIER, *La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte*, in *Il diritto ecclesiastico*, gennaio-giugno 2007, EIUDEM, *Norme nuove sulla libertà religiosa. La politica ecclesiastica italiana nella crisi di fine secolo*. in A.A.VV. *Studi in onore di Gaetano Catalano*, III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 1215; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Concordato, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, *Id, L'intesa con la tavola valdese*, nel vol. *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e S. Sede*, a cura di SILVIO FERRARI, Bologna, 1985, p. 213 e ss.. NICOLA COLAIANNI, *Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Enc. Giur.* vol. XXIII, p. 924 e ss., con ivi ampi riferimenti bibliografici.

⁴⁵ LUIGI STURZO, *Chiesa e Stato*, cit. p. 251; MARIO TEDESCHI, *Libertà religiosa tra declino o superamento dello Stato nazionale*, in *Quasi un bilancio*, op. cit. p. 253 e ss..